



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
sezione quarta civile

Il giudice dott.ssa Giulia La Malfa,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da FAPPANI AUGUSTO-VALERIO E GIANLUIGI SOCIETA' AGRICOLA;

letti i documenti in atti;

letta la relazione del dott. Antonio Faglia, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;

ritenuto che sussistono i presupposti richiesti per l'apertura della postulata procedura, atteso che:

-si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché la società ha sede in Quinziano D'Oglio (BS), via Verolavecchia Cascina Cristina n. 32;

-non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012; che in particolare deve escludersi, per l'imprenditore agricolo, la sussistenza della condizione ostativa di cui alla lett. a), non essendo soggetto a procedure concorsuali "diverse";

-risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;

-non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

**p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di FAPPANI AUGUSTO-VALERIO E GIANLUIGI SOCIETA' AGRICOLA (c.f. 02015070176), Quinziano D'Oglio (BS), via Verolavecchia Cascina Cristina n. 32, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Antonio Faglia, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;



- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- 6) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
  - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
  - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-decies);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "Crisi da sovraindebitamento".

Brescia, 28 luglio 2022

Il giudice  
Dott.ssa Giulia La Malfa

